



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere (relatore)
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 15 maggio 2025

Comune di Ferriere (PC)

Rendiconto 2023 e Preventivo 2024/26

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Cost.;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e, in particolare, l'art. 148;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e ss.;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lett. e), dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2024/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 3864 del 28 agosto 2024;

Vista la deliberazione n. 134/2024/INPR con la quale la Sezione ha modificato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 120/2024/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 e sul bilancio preventivo 2024-26 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Ferriere (PC);

Viste le deduzioni fatte pervenire dal Comune in risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo, mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Consigliere Tiziano Tessaro.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Ferriere è stato oggetto di numerose deliberazioni da parte della Sezione nel recente passato, di cui è necessario effettuare un breve riepilogo per inquadrare la situazione dell'Ente.

In particolare, con deliberazione n. 269/2021, esaminando i rendiconti 2018 e 2019 del Comune, la Sezione aveva rilevato il perdurare di una situazione di precario equilibrio finanziario, correlata ad una condizione di illiquidità e di sofferenza di cassa; di contro, le misure pur adottate dall'Ente, a seguito dei rilievi e delle raccomandazioni fornite da questa Sezione in occasione dell'esame del

consuntivo 2017, con delibera n. 80/2020/PRSP, non erano state caratterizzate dall'incisività necessaria a porvi rimedio.

Infatti, pur valutando positivamente gli interventi realizzati dal Comune (aggiornamento della banca dati degli accatastamenti immobiliari, l'accresciuta attività di accertamento per recupero coattivo, nonché i risultati ottenuti in termini di ripiano, nell'annualità 2020, di una quota maggiore del previsto del disavanzo realizzato a consuntivo 2019), il Collegio aveva rimarcato una sofferenza di cassa preoccupante, con il ricorso all'anticipazione di tesoreria anche per le annualità 2020 e 2021, con quote non restituite a fine esercizio. In correlazione a ciò, le tempistiche di pagamento si mantenevano elevate (+148,80 giorni nel 2019, +154,24 giorni nel 2020), mentre sul fronte delle entrate l'aumento degli accertamenti per recupero evasione IMU era stato in parte vanificato dai modesti risultati in termini di riscossioni (solo l'11,47% nel 2020). Inoltre, il ripiano del disavanzo emerso a rendiconto 2019, a valere sulle annualità 2020-2022, pur realizzato in percentuale maggiore di quanto previsto, era stato finanziato in gran parte con tagli su voci di spesa riferibili a rimodulazione di mutui con Cassa DD.PP. e alle manutenzioni straordinarie su immobili comunali e viabilità, che rappresentavano, sostanzialmente, un mero differimento della sottostante spesa.

In conclusione, si sottolineava come fosse ormai indispensabile e non più procrastinabile la realizzazione da parte del Comune di un'effettiva e completa operazione di trasparenza sui conti (innanzi tutto mediante un corretto riaccertamento delle partite contabili pregresse): ciò in riferimento alle tensioni di cassa, correlate al reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e alla difficoltà ad onorare i propri debiti, con significativo ritardo nei tempi di pagamento; alla carente attività di recupero dell'evasione tributaria, alla necessità di trovare risorse per far fronte al ripiano del disavanzo che non siano esclusivamente ascrivibili a tagli di spese necessarie e, quindi, soltanto rimandate a data futura. Le risultanze dell'istruttoria evidenziavano, quindi, una situazione confliggente con i principi dettati in materia di armonizzazione contabile, in quanto la combinazione degli elementi di criticità sopra richiamati, ognuno dei quali di per sé meritevole di autonomo rilievo, generava significative perplessità circa la capacità dell'Ente di mantenersi negli anni in una situazione di sostenibilità finanziaria. La Sezione prendeva atto degli sforzi prodotti dal Comune di Ferriere per attuare le misure necessarie ad allontanare il rischio di disequilibrio sostanziale, e soprattutto la ben più grave situazione di criticità finanziaria, con l'eventuale ricorso al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ma rilevava

altresì che i risultati raggiunti erano ben lontani dal raggiungimento dell'auspicato obiettivo della sana gestione e della stabilità economica.

Richiamava pertanto l'Ente a proseguire concretamente e vigorosamente, attraverso l'impiego di tutte le proprie risorse umane, finanziarie e materiali per migliorare la capacità di riscossione e, di conseguenza, anche la capacità di pagamento, allontanando o limitando se possibile, come diretta conseguenza, il ricorso a fonti esterne a cui attingere la liquidità (evitando nel contempo che queste divengano modalità surrettizie e non consentite di finanziamento della parte corrente di bilancio).

La Sezione, con deliberazione n. 55/PRSP del 18 maggio 2022, ha preso in esame l'esercizio successivo, il 2020, con aggiornamenti al 2021: l'esame della situazione finanziaria del Comune di Ferriere e del complesso di misure adottate dall'Ente per far fronte alle criticità rilevate dalla Sezione con delibera 269/2021, forniva un quadro che, pur caratterizzato da oggettivi elementi di miglioramento di cui si esprimeva apprezzamento per lo sforzo, evidenziava il permanere di problematiche irrisolte e foriere di potenziali gravi conseguenze per gli equilibri finanziari dell'Ente.

In estrema sintesi, la situazione dell'Ente riportava un disavanzo (di € 384.653,01 al 31 dicembre 2019) che risultava completamente ripianato al 31 dicembre 2021, mentre permaneva un grave ritardo nell'attività di accertamento e riscossione per evasione tributaria (anche se l'Ente rappresentava che erano stati inoltrati avvisi con riferimento alle annualità 2016-2020), nonché una ingente mole di residui attivi, oltre a consistenti anticipazioni di tesoreria.

Pertanto, la Sezione aveva richiesto di produrre, con cadenza quadrimestrale, apposita relazione a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, con riferimento alle persistenti criticità, con particolare riguardo agli squilibri di cassa e alla gestione dei residui attivi.

In data 27 settembre 2022, l'Ente ha prodotto la prima relazione quadrimestrale, avente ad oggetto la situazione dell'Ente al 15 settembre 2022, confrontandola con i rendiconti 2020 e 2021, da cui emergeva, tra l'altro, un tasso di riscossione dei residui attivi sui primi tre titoli delle entrate del 47% (su base annua) per il 2022, raffrontato al 53% del 2021 e al 35% del 2020, un ritardo nei pagamenti (al 15 settembre 2022) di +72 giorni, la presenza di anticipazioni di tesoreria, la decisione di non aderire alla rinegoziazione dell'anticipazione di liquidità ai sensi della L. 234/2021 poiché il risparmio annuo di € 2.097,39 per capitale ed interessi sui mutui, non era stato ritenuto conveniente a fronte di una proroga di nove anni della durata dei medesimi.

In data 31 gennaio 2023 è pervenuta la seconda relazione quadrimestrale, con i dati al 31 dicembre 2022: da tali dati si evinceva, tra l'altro, un tasso di riscossione dei residui attivi sui primi tre titoli delle entrate del 48%, e del 56% sul titolo IV, un ritardo nei pagamenti di +58,39 giorni e un debito commerciale residuo di € 433.429,75, in diminuzione rispetto al 2021.

Nel 2023 la Sezione, in occasione dell'analisi del rendiconto 2021 con aggiornamenti sul 2022 e del bilancio preventivo 2022-2024, con delibera n. 76/PRSP del 10 maggio 2023 aveva rilevato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, registrando quote non restituite a fine esercizio 2021 e la maturazione di interessi passivi, il mancato completo reintegro della cassa vincolata a fine esercizio 2021, la presenza di ritardi nei pagamenti, una scarsa riscossione delle entrate e il fondo pluriennale vincolato imputato solamente all'esercizio successivo, fornendo un quadro che, pur caratterizzato da oggettivi elementi di miglioramento (presenza del fondo cassa al 31 dicembre 2022, calo dei residui attivi, aumento della parte disponibile del risultato di amministrazione), evidenziava il permanere di problematiche irrisolte e foriere di potenziali gravi conseguenze per gli equilibri finanziari dell'Ente.

La Sezione giudicava appropriate le azioni poste in essere dal Comune al fine dell'effettivo incameramento delle entrate, descritte nelle relazioni quadrimestrali del 27 settembre 2022 e del 31 gennaio 2023 prodotte dall'Ente ai sensi della delibera della Sezione n. 55/2022/PRSP; d'altra parte, il Collegio rappresentava l'esigenza che l'Ente implementasse le misure avviate per fronteggiare le cause alla base delle descritte criticità nella gestione della liquidità, richiamando, altresì, l'Organo di revisione alla scrupolosa verifica dell'andamento delle riscossioni dei residui attivi correnti dell'Ente nell'ambito delle proprie attività di vigilanza sulla gestione finanziaria del Comune. Infatti, tali fattori di criticità, infatti, destavano ancora preoccupazione, in relazione a situazioni come quella qui descritta, che evidenzia croniche problematiche sul fronte della liquidità (con il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, la cassa vincolata non reintegrata a fine esercizio e l'elevato valore dell'indice di tempestività dei pagamenti).

Conseguentemente, la Sezione aveva invitato il Comune a proseguire con l'invio di apposita relazione, a cadenza quadrimestrale, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, in considerazione delle rilevanti criticità rinvenute.

Anche in questo caso, l'Ente ha ottemperato, inviando a cadenza quadrimestrale dette relazioni, pervenute alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 (periodo gennaio-aprile 2023), il 19 settembre 2023 (periodo giugno-agosto

2023), il 30 gennaio 2024 (settembre-dicembre 2023), il 9 maggio 2024 (periodo gennaio-aprile 2024), l'11 settembre 2024 (periodo giugno-agosto 2024) e il 18 gennaio 2025 (periodo settembre-dicembre 2024).

2. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2025, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2024/26 ed al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Ferriere, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026 e sul rendiconto per l'esercizio 2023, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito "TUEL"), sulla proposta di bilancio di previsione 2024/26 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Ferriere.

3. Dall'esame della predetta documentazione emerge, relativamente all'esercizio 2023, la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2023
Equilibrio di parte corrente	€ 126.166,66
Equilibrio di parte capitale	€ 7.676,36

Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 133.843,02

La costruzione degli equilibri nel 2023 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 e il Comune di Ferriere ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821 della L. n. 145/2018.

Risultato di amministrazione

Preliminarmente, è necessario rappresentare che, a rendiconto 2019, era emerso un disavanzo ordinario, pari ad € 384.653,01, il cui ripiano è stato dal Comune completato nell'esercizio 2021, con un anno di anticipo rispetto al previsto. Al 31 dicembre 2021 la parte disponibile del risultato di amministrazione ha assunto infatti valore positivo.

I dati del risultato di amministrazione a rendiconto 2021 e 2022 erano i seguenti:

	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 0,00	€ 47.212,66
Residui attivi	€ 2.545.071,63	€ 1.886.124,37
Residui passivi	€ 1.250.394,85	€ 712.665,19
FPV per spese correnti	€ 10.300,00	€ 13.100,00
FPV per spese in conto capitale	€ 152.153,20	€ 100.000,00
Risultato di amministrazione	€ 1.132.223,58	€ 1.107.571,84
Totale accantonamenti	€ 1.122.532,18	€ 968.244,33
di cui: FCDE	€ 522.680,22	€ 338.576,77
Totale parte vincolata	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 3.391,12	€ 3.391,12
Totale parte disponibile	€ 1.300,28	€ 130.936,39

Durante l'esercizio 2022 si evince una diminuzione dei residui, sia attivi sia passivi, con un decremento del fondo crediti di dubbia esigibilità. La parte libera del risultato di amministrazione è in miglioramento, e il fondo cassa al 31 dicembre 2022 assume valore positivo.

Venendo infine al rendiconto 2023, si evince la seguente situazione:

	Rendiconto 2023
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 0,00
Residui attivi	€ 1.977.484,06
Residui passivi	€ 664.044,32
FPV per spese correnti	€ 11.000,00
FPV per spese in conto capitale	€ 100.000,00
Risultato di amministrazione	€ 1.202. 439,74
Totale accantonamenti	€ 914.307,45
di cui: FCDE	€ 321.667,82
Totale parte vincolata	€ 51.875,56
Totale parte destinata agli investimenti	€ 53.391,12
Totale parte disponibile	€ 182.865,61

Dall'analisi dei dati contabili e del questionario sul rendiconto 2023, si riscontra un leggero aumento dei residui attivi, che passano da € 1.886.124,37 (rendiconto 2022) ad € 1.977.484,06 (rendiconto 2023). Al contrario, i residui passivi registrano una diminuzione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità confluito nel risultato di amministrazione 2023, pari ad € 321.667,82, in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente viene illustrato nel dettaglio nell'allegato C al rendiconto. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo, in base a quanto richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato (All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011). L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha dichiarato che il Comune non si è avvalso dell'art. 107-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che consente di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il risultato di amministrazione presenta, inoltre, un accantonamento di € 29.713,05 a fondo garanzia debiti commerciali, essendo l'Ente in presenza delle condizioni previste all'art. 1, c. 859 e ss della L. n. 145/2018.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di accantonamenti per € 6.000,00 a fondo rischi contenzioso; l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato il rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lett. h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze, ritenendo le quote accantonate congrue.

Inoltre, l'Ente ha costituito un fondo per indennità di fine mandato pari a € 5.377,14 e un fondo per rinnovi contrattuali per € 20.000,00.

L'Ente ha accantonato come fondo anticipazioni di liquidità (FAL) € 511.348,28 a rendiconto 2023, pari alla quota ancora da rimborsare dell'anticipazione liquidità, ed ha accantonato la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2023 (€ 20.201,16), come previsto dalla FAQ n. 47/2021 di Arconet.

Nessun accantonamento è stato effettuato a fondo perdite società partecipate, in quanto nessuna società risulta in perdita (l'Ente, peraltro, detiene un'unica partecipazione in Lepida per un importo molto modesto).

Da ultimo, il fondo per il salario accessorio risulta certificato dall'Organo di revisione, e l'accordo decentrato integrativo, recante parere positivo dell'Organo di revisione, è stato sottoscritto il 18 dicembre 2023.

Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2023 Accertamenti (a)	Rendiconto 2023 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	791.866,65 €	438.452,34 €	55,37%
Tit.1 competenza	1.560.040,00 €	1.087.624,40 €	69,72%

Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	212.357,61 €	78.307,69 €	36,87%
Tit.3 competenza	185.188,00 €	88.431,61 €	47,75%

In generale, l'Ente mostra una capacità di riscossione abbastanza scarsa: rispetto all'esercizio 2021, il raffronto tra le percentuali di riscossione risulta compendiato nella seguente tabella, che evidenzia un aumento delle riscossioni al titolo 3 in conto competenza, una diminuzione delle riscossioni al titolo 3 in conto residui e una percentuale di riscossione sostanzialmente inalterata sul titolo 1, sia in conto competenza sia in conto residui.

	Rendiconto 2021 %riscossioni su accertamenti	Rendiconto 2023 %riscossioni su accertamenti
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	56,31%	55,37%
Tit.1 competenza	68,58%	69,72%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	79,25%	36,87%
Tit.3 competenza	22,03%	47,75%

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2023, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI e per TARSU/TIA/TARES/TARI pari a € 625.295,37 e incassi per € 302.836,56 con accantonamento a FCDE a competenza per € 117.274,00 e a rendiconto per € 318.521,82.

Situazione di cassa

	Rendiconto 2023
Fondo cassa finale	€ 0,00

Importo medio dell'anticipazione giornaliera utilizzata	€ 1.453,55
Cassa vincolata	€ 0,00
Tempestività dei pagamenti	+169,63 giorni

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2023, pari a zero, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Nel 2023, il Comune di Ferriere ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria per n. 346 giorni (359 giorni nel 2022, e 365 giorni nel 2021), al 31 dicembre 2023 inestinta per € 11.774,25, maturando somme a titolo di interessi passivi per € 9.363,48. L'Organo ha verificato che sono state attivate le anticipazioni di tesoreria nel corso del 2023 con deliberazione n.80 del 24 novembre 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'entrata e al titolo 7 della spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il principio applicato 4/2 punto 10.2. Alla data del 31 dicembre 2023, l'importo dei fondi vincolati non reintegrati risulta essere di € 57.496,11.

L'indicatore annuale 2023 di tempestività dei pagamenti è pari a + 169,63 giorni, e l'Ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 1, c. 859 e ss. della L. n. 145 del 2018 e secondo le modalità ivi previste, il Fondo di garanzia debiti commerciali per € 29.713,05. Nel 2024 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è in netto miglioramento, anche se comunque rimane positivo, e risulta pari a +19,17 giorni.

Indebitamento

	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Debito complessivo a fine anno	€ 2.370.600,03	€ 2.266.928,32

L'Ente ha ridotto l'indebitamento e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui. L'incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2021 si attesta al 2,6%.

L'Ente non ha in essere garanzie fideiussorie, né contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

3.1. Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2023 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità; l'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato;
- il rendiconto è stato approvato il 26 aprile 2024;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto nei bilanci degli esercizi 2022 e 2023; il fondo risulta imputato solo all'esercizio successivo;
- l'Organo di revisione attesta nella relazione sul rendiconto 2023 di aver verificato che l'Ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli art. 203, 204 e 207 TUEL;
- sono stati rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ad eccezione del parametro P3 (anticipazioni chiuse solo contabilmente);
- l'Organo di revisione ha attestato che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- nel corso dell'esercizio 2023, il Comune non ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- l'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile applicato 4/2, par. 7;
- l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, ha aggiornato gli inventari al 31 dicembre 2023;
- relativamente al PNRR, nella relazione sul rendiconto 2023 viene rappresentato dall'Organo di revisione di aver verificato che la contabilità non era ancora allineata ai dati contenuti nella banca dati Regis al 31 dicembre 2023, essendo l'operazione in corso. Inoltre, l'Organo di revisione ha dichiarato la conformità dell'andamento dei progetti alle tempistiche previste, ed il rispetto dei

criteri di accertamento e impegno indicati, per i progetti a rendicontazione, dalla FAQ n.48 di *Arconet*

- L'Organo di revisione ha dichiarato che l'Ente detiene solamente una partecipazione di importo molto modesto in Lepida; pertanto, per i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 ha dichiarato che non ricorre la fattispecie.

4. Il bilancio di previsione per il triennio 2024/26 del Comune di Ferriere è stato approvato con deliberazione n. 44 del 22 dicembre 2023.

Dal relativo questionario dalla documentazione emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi dell'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019 e ss.mm.; l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole.

5. In data 1° aprile 2025 si è tenuta un'audizione con il Comune di Ferriere e l'Organo di revisione, alla presenza del Magistrato istruttore, dott. Tiziano Tessaro, presso la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna. Il Magistrato istruttore ha contestualmente formulato una serie di domande, discendenti dall'analisi dei dati contabili inerenti al rendiconto 2023 e dalle prime risultanze acquisite nell'occasione.

Ciò premesso, sulla base di quanto emerso durante l'audizione, e in esito agli elementi di potenziale criticità, anche in chiave dinamica, il Magistrato istruttore ha formalizzato una richiesta istruttoria con nota prot. n. 1456 del 9 aprile 2025, richiedendo al Comune di trasmettere alcuni documenti e di fornire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- trasmissione del Piano annuale dei flussi di cassa, approvato nel febbraio 2025;
- trasmissione del Verbale della verifica di cassa al 31 marzo 2025;
- trasmissione dei dati di rendiconto 2024 unitamente ai suoi allegati, dopo l'approvazione in Consiglio comunale;
- scarsa capacità di riscossione sui titoli I e III e attività di contrasto all'evasione tributaria;
- dettagli sui trasferimenti ricevuti a seguito dell'alluvione che ha colpito il territorio il 29-31 ottobre 2023, unitamente alle

- tempistiche degli incassi;
- diminuzione del FCDE nel 2023, stante l'aumento dei residui attivi;
- fondi vincolati non reintegrati al 31 dicembre 2023 e andamento cassa vincolata nel 2024;
- fondo pluriennale vincolato imputato solamente all'esercizio successivo;
- questionario sui debiti fuori bilancio 2023.

5.1. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. nn. 1648 del 22 aprile 2025, ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1.1. In merito al Piano annuale dei flussi di cassa, in data 14 febbraio 2025 l'Ente ha trasmesso il documento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 12 febbraio 2025 – pertanto, entro il termine previsto dall'art. 6 del D. L. n. 155/2024 -, all'Organo di revisione; quest'ultimo ha accertato la coerenza tra il suddetto Piano e le previsioni di cassa contenute nel bilancio di previsione 2025-2027 esercizio 2025.

Inoltre, l'Organo di revisione ha accertato che la programmazione di cassa è coerente sia ai fini del rispetto dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, sia con l'obiettivo finale di un saldo di cassa complessivo non negativo. Il Comune ha trasmesso alla Sezione il Piano annuale dei flussi di cassa corredato dal verbale con le verifiche del Revisore.

5.1.2. L'Organo di revisione ha trasmesso il verbale di verifica di cassa relativo al primo trimestre 2025, da cui si evince, tra l'altro, che il controllo a campione di mandati e reversali ha avuto esito positivo e che al 31 marzo 2025 il fondo cassa finale risulta essere di € 248.380,62. Inoltre, l'Organo di revisione ha segnalato che non risulta più l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria, e che la cassa vincolata è stata utilizzata solo sporadicamente, evidenziando così un trend finanziario relativamente positivo. L'Organo di revisione ha comunque raccomandato un costante monitoraggio della situazione finanziaria.

5.1.3. L'Ente ha inviato i documenti riguardanti il rendiconto 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 17 aprile 2025. Sinteticamente, il 2024 chiude con un risultato di amministrazione di € 1.246.523,47 ed un avanzo disponibile di € 152.423,16, come riepilogato nella tabella sottostante.

	Rendiconto 2024
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 349.469,92
Residui attivi	€ 2.176.624,17
Residui passivi	€ 1.168.570,52
FPV per spese correnti	€ 11.000,00
FPV per spese in conto capitale	€ 100.000,00
Risultato di amministrazione	€ 1.246.523,47
Totale accantonamenti	€ 860.958,63
di cui: FCDE	€ 293.320,21
Totale parte vincolata	€ 179.750,56
Totale parte destinata agli investimenti	€ 53.391,12
Totale parte disponibile	€ 152.423,16

5.1.4. In merito alla capacità di riscossione, l'Ente ha inviato alcune tabelle relative alle varie entrate (TARI, IMU, TASI, TOSAP) e alle riscossioni dei residui distinti per annualità. L'Ente ha dichiarato di aver intrapreso un'attività volta al recupero dell'evasione dei tributi comunali che ha permesso l'incasso di somme a residuo che hanno consentito di non ricorrere più all'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Per quanto riguarda l'allargamento della base imponibile IMU, l'Ente ha allegato i prospetti a confronto, da cui si evince che l'importo dovuto suddiviso per le posizioni censite IMU, nel 2016, ammontava ad € 1.311,629,11, mentre l'importo dovuto suddiviso per le posizioni censite IMU, nel 2024, ammonta ad € 1.431.436,67, con un miglioramento di € 119.807,56. Questo allargamento della base imponibile IMU è dovuto a nuovi accatastamenti di fabbricati rurali, alcuni fatti direttamente dai proprietari degli immobili ed alcuni segnalati dal Comune al Agenzia del Territorio e quindi fatti d'ufficio e, secondo il Comune, questo importo garantirà nuove entrate annuali per gli esercizi futuri.

Per quanto riguarda il titolo III – Capitolo 10800, la cui somma residua ammonta ad € 125.673,82 al 31 dicembre 2023, l'Ente ha precisato che si tratta di contributi ministeriali in conto interessi rimborsati annualmente su mutuo impianto natatorio comunale, che non risultano soggetti a FCDE.

Pertanto, ricalcolando le somme al titolo III in conto residui, depurate di tale somma, si ottiene l'importo di € 86.683,79; considerato che le riscossioni in conto residui sul 2023 ammontano ad € 78.307,69, la percentuale di riscossione sul titolo III in conto residui si attesta al 90,34%.

5.1.5. In merito all'alluvione del 29-31 ottobre 2023, l'Ente ha allegato dei file divisi per annualità (2024 e 2025), dove sono indicate le date di riscossione dei trasferimenti ed il relativo mandato di pagamento alle ditte.

5.1.6. Il Comune ha trasmesso il foglio di calcolo del FCDE 2023, specificando che l'aumento dei residui attivi durante l'esercizio 2023 è relativo a dei trasferimenti al titolo IV per lavori in conto capitale e quindi ad importi non soggetti a FCDE. L'Ente ha, inoltre, allegato anche il prospetto del FCDE relativo all'annualità 2024.

5.1.7. L'Ente ha confermato che l'importo dei fondi di cassa vincolati non reintegrati al 31 dicembre 2023 ammontava ad € 57.496,11, oltre ad € 11.774,25 di ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita. Il Comune ha specificato inoltre che al 31 dicembre 2024 l'importo dei fondi vincolati ammonta ad € 224.066,31, e che durante l'anno 2024 il ricorso all'utilizzo dei fondi vincolati per effettuare pagamenti ordinari è stato effettuato limitatamente a casi straordinari e non a carattere di continuità.

5.1.8. Relativamente al fondo pluriennale vincolato di parte corrente, il Comune ha specificato che l'importo di € 11.000,00 riguarda trattamento accessorio del personale (Premio Produttività), mentre per quanto riguarda il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, l'importo di € 100.000,00 riguarda due lavori: la messa in sicurezza dell'isola ecologica loc. Ponte Rio (€ 50.000,00, lavori affidati nel 2019 ma mai iniziati, per i quali si provvederà alla risoluzione dei contratti), e l'installazione di colonnine di ricarica E-bike (€ 50.000,00, lavori affidati nel 2019, solo parzialmente eseguiti, per i quali sono in corso verifiche per valutare la fattibilità della concreta esecuzione delle opere, oppure la richiesta di risoluzione).

5.1.9. Il Comune ha trasmesso copia del questionario sui debiti fuori bilancio relativo all'annualità 2023, dal quale risulta che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio durante l'esercizio.

6. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Ferriere all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Cost., la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del Legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u.c., della Cost., nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97 c. 1 Cost.).

1.1. L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti

consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, della Cost., della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, c. 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, c. da 166 a 172, della L. n. 266 del 2005 e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174/2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, c. 1, della L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad

assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al c. 3 dell'art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Cost., ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità"* (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l'interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l'attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. n. 179/2007).

Ne consegue che l'attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sez. regionale di controllo per la Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *“congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l’effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio»* (Corte cost. sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, c. 1, Cost. sotto l’aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È noto, infatti, che la Consulta ha valorizzato la *“articolazione teleologica del precetto costituzionale”*, traducibile, *“sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri”*, così che il valore preservato non può in quanto tale essere sottoposto *“a una notevole quantità di variabili che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva”*.

Pertanto, un’analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla

veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, *"la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese"* (Corte cost., sent. n. 197/2019): occorre, cioè, una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte cost., sent. n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

La cennata connotazione dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013) che assume il controllo finanziario sugli enti locali, proprio perché preventivo (Corte cost., sent. n. 60/2013) rispetto ai più gravi eventi perturbanti (Corte cost., sent. n. 70/2012) dell'equilibrio di bilancio, ne delinea il suo carattere fondamentalmente ed essenzialmente concomitante, perché volto a segnalare in modo tempestivo le eventuali criticità con gli esiti cogenti (Corte cost., sent. n. 40/2014) contemplati dall'art. 148-*bis* del TUEL e, nel contempo, andare a intercettare i sottostanti fatti gestionali (Corte cost., sent. n. 184/2022) suscettibili di riverberare in termini pregiudizievoli i loro effetti sul bilancio in corso, pur partendo dall'analisi dei documenti contabili afferenti a esercizi precedenti.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame, il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del TUEL (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica), in linea del resto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui *"la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri"* (sent. n. 49 del 2018): così che l'oggetto specifico (è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un

determinato momento", "in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica" (Corte cost., sent. n. 184/2022).

1.3.1. Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-bis del TUEL, la Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del TUEL quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al c. 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fi i

dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del TUEL, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del TUEL: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, c. 6, del TUEL). Il D.Lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

1.3.2. È per questa ragione che il Legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, c. 6, della Cost., stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, della Cost. nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli

equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013).

1.3.3. Infine, per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1 c. 821 della L. n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: *"il complesso quadro normativo illustrato palesa come la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del D.Lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il D.Lgs. 267 del 2000) e nella L. n. 145 del 2018 non può essere sovrapposto con la normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il comma 821 della L. n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della L. n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al Legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ). Al riguardo va evidenziato che i risultati a cui giungono i due aggregati normativi possono presentare notevoli differenze. In caso di ricorso a entrate da mutuo, pertanto, l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari (regolamentati dal D.Lgs. n. 118 del 2011), deve comunque conseguire anche il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della L. n. 243, che, tuttavia, non considera le entrate da debito (mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte, imputate al medesimo o a successivi esercizi)"* (Corte dei conti, SSRRCO/20/2019/QMIG).

Detto vincolo rileva peraltro ai fini di quanto stabilito dall'art. 148-bis del TUEL, dal momento che *"Con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-bis del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la ratio dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza*

pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alle Sezioni di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali" (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., n. 3/2018/EL).

1.3.4. I parametri anzidetti delineano le peculiarità funzionali (Corte cost., sent. n. 40/2014) del controllo intestato alla Sezione regionale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Cost., della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), sia ai fini degli esiti del controllo stesso contemplati dall'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL (secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell'"attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"): così che la verifica della Corte dei conti andrà a esaminare non solo le violazioni dirette del precetto, riguardato sotto gli aspetti della violazione dell'equilibrio, dell'indebitamento e del pareggio, ma anche i profili elusivi dei vincoli anzidetti che si rinvergono ,come detto, anche dall'esame dei fenomeni gestionali sottostanti (Corte cost., sent. n. 184/2022), quali le fattispecie di incorretta allocazione dei rischi nel partenariato pubblico-privato, o nel leasing, nel rilascio di garanzie, ecc., ovvero di artificioso raggiungimento del saldo di finanza pubblica.

L'indagine della Sezione in cui *"il parametro normativo del controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal principio di legalità finanziaria"* (Corte cost. sent. n. 40/2014), va nella direzione pertanto di una verifica non solo dei saldi anzidetti (equilibrio, indebitamento, saldo di finanza pubblica) contemplati dal citato art. 148-*bis* del TUEL (precipuamente attraverso l'esame del risultato di amministrazione: Corte cost. sent. n. 18/2019), ma anche della corretta analisi delle fattispecie giuridiche sottostanti *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio"* (Corte cost. sent. n. 184/2022).

1.4. La Sezione Autonomie, con deliberazione n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-

finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e ss. della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verificare, da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, la sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinamento di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio.

1.5. Ancora, la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023. La stessa norma ha inoltre introdotto rilevanti disposizioni per i Comuni in materia di entrate proprie e tra queste la novità principale consiste nell'introduzione di modalità automatiche (e non) di rottamazioni e stralci dei carichi affidati all'Agente della riscossione e la conversione in legge del D.L. 198/2022 ha previsto la proroga di tale facoltà al 31 marzo 2023.

In tema di entrate risultano di rilievo i temi dell'evasione fiscale in senso proprio e dell'omissione di versamenti dovuti e per i Comuni si tratta di imposte (Imu e Addizionale comunale all'Irpef) il cui gettito ha importanti incidenze sugli equilibri finanziari, essendo entrate ricorrenti utili a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa contribuendo a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo non solo del singolo ente ma anche, in modo aggregato, dell'intero sistema Paese. L'ottimizzazione della riscossione riverbera positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa. Una migliore e più efficiente riscossione, infatti, consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidisce la spesa e rende problematico garantire servizi di buona qualità.

Rendere la riscossione più efficiente è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali. Risulta, infatti, di immediata evidenza come a minori entrate effettive corrispondano minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi. In molti casi, negli enti con maggiori difficoltà, non può essere nemmeno garantita

l'erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa e costringendo gli amministratori a dichiarare il default (dissesto finanziario) o ad accedere a piani di risanamento forzati nell'ambito dei quali la leva fiscale viene elevata al massimo possibile, pur in assenza di miglioramenti tangibili nell'erogazione dei servizi.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito come adempiere agli obblighi tributari sia funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale o perché si tratti di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà. Il tema dell'efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito nell'inserimento nel Pnrr - nell'ambito delle misure correlate alla "Riforma dell'Amministrazione fiscale" (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) - anche della "Riduzione del *tax gap*". L'obiettivo prevede che la "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto altresì uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2023, del 5% del valore di riferimento del 2019. È quindi indubbio che la piena realizzazione di tale riforma è considerata un volano per la valorizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'Organo consiliare di cui al c. 1, lett. a) dell'art. 239 del TUEL, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura

il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'art. 18-*bis* del D.Lgs. n. 118/2011.

Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'Organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.

Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si rileva che la Sezione autonomie, con deliberazione n. 14/2021 ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento alla consistenza e alla qualità del risultato d'amministrazione, alla consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi, all'equilibrio strutturale di parte corrente, alla rigidità della spesa causata dal personale, alla saturazione dei limiti di indebitamento, al tempo di estinzione teorica dell'indebitamento, all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso e ai residui passivi delle spese correnti.

1.6. L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico, dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere *ad hoc* disciplinati dal Legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. A presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), che *«consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche»* (Corte cost. sent. n. 250/2013), è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di *«appropriate variazioni del bilancio di previsione, in*

ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione" (Corte cost. sent. n. 266/2013).

2. Alla luce di quanto premesso, appare evidente che *«la prevenzione di pratiche contabili (...) suscettibili di alterare la consistenza dei risultati economico finanziari degli enti territoriali [è] un obiettivo prioritario al centro dell'evoluzione legislativa determinatasi in materia»* (Corte cost., sent. n. 138/2013), di cui il paradigma è rappresentato dalla previsione de *"l'art. 148-bis del D. Lgs. n. 267 del 2000, (...), (le cui norme) hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, piuttosto ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio"*.

L'avvenuta codificazione della clausola generale dell'equilibrio di bilancio (Corte cost. sent. n. 192/2012) e la tutela giuridica del bilancio quale "bene pubblico" in senso giuridico (Corte cost. sent. n. 184/2016) - su cui la legge deve stabilire controlli che devono svolgersi in modo dinamico su tutto il ciclo finanziario dei bilanci della Repubblica, in ragione di quanto stabilito dall'art. 5, c. 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012, richiede costanti *"verifiche, preventive e consuntive, sull'andamento della finanza pubblica"*, che nell'ordimento interno sono riservate alla Corte dei conti (art. 100 Cost.): esse vengono compendiate nella previsione dell'art. 148-bis del TUEL, la cui natura profilattica ha lo scopo di prevenire i più gravi danni agli equilibri di bilancio (Corte cost. sent. n. 60/2013), ma che possono pervenire -ove non ossequiate- alle più gravi conseguenze contemplate dall'art. 243-bis del TUEL.

Orbene, i controlli effettuati dalle sezioni regionali della Corte dei conti acquistano carattere cogente nei confronti dei destinatari, *"proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.)_e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Dunque, tale tipo di sindacato ... è esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso"*.

La centralità del bene bilancio e la sua giustiziabilità (Corte cost. sent. n. 184/2016) implica che detti controlli abbiano un carattere di necessaria continuità con i precedenti cicli di bilancio e possano toccare aspetti che sono essere stati o meno affrontati dalle precedenti decisioni, senza esserne vincolate in alcun modo: infatti, *"Ciascun rendiconto - è utile evidenziare - è redatto alla luce dello*

specifico contesto normativo inerente all'esercizio finanziario cui fa riferimento. Per tale motivo, in sede di giudizio (...), le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti valutano, ogni anno, il rendiconto generale dell'esercizio finanziario trascorso, rendiconto che può essere strutturato in modo differente da un anno all'altro, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo di riferimento in tema di spesa"; così come "non può, (...) ritenersi precluso il giudizio (...) inerente a capitoli di spesa contenuti nel rendiconto relativo all'esercizio finanziario (...) per effetto delle decisioni (...) relative ad esercizi finanziari diversi" (Corte cost. sent. n. 244/2020).

Ai fini dell'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2023 e al bilancio di previsione 2024-26, questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 120/2024/INPR del 20 novembre 2024), e precisamente:

- 1) Enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 2) Enti locali con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2023;
- 3) Comuni con maggior spesa corrente pro capite;
- 4) Enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

Il Comune di Ferriere è stato selezionato in base ai criteri n. 2, 3 e 4. Come ricordato nella parte in fatto della delibera, cui si rimanda per ulteriori dettagli, nei precedenti cicli di controllo l'Ente era stato destinatario - da ultimo - di pronuncia inerente al rendiconto 2021 (deliberazione n. 76/2023/PRSP del 10 maggio 2023), con la quale la Sezione aveva rilevato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, registrando quote non restituite a fine esercizio 2021 e la maturazione di interessi passivi, il mancato completo reintegro della cassa vincolata a fine esercizio 2021, la presenza di ritardi nei pagamenti, una scarsa riscossione delle entrate e il fondo pluriennale vincolato imputato solamente all'esercizio successivo, fornendo un quadro che, pur caratterizzato da oggettivi elementi di miglioramento - presenza del fondo cassa al 31 dicembre 2022, calo dei residui attivi, aumento della parte disponibile del risultato di amministrazione - di cui si esprimeva apprezzamento per lo sforzo che richiede evidentemente una sua prosecuzione, evidenziava il permanere di problematiche irrisolte e foriere di potenziali gravi conseguenze per gli equilibri finanziari dell'Ente.

Conseguentemente, la Sezione aveva invitato il Comune a proseguire con l'invio di apposita relazione, a cadenza quadrimestrale, a firma del Sindaco e dell'Organo

di revisione, con riferimento alle persistenti criticità, con particolare riguardo agli squilibri di cassa e alla gestione dei residui attivi; così era stato infatti disposto con deliberazione n. 55/2022/PRSP dalla Sezione stessa, in considerazione delle rilevanti criticità rinvenute.

L'Ente ha ottemperato, inviando a cadenza quadrimestrale dette relazioni, pervenute alla Corte dei conti il 31 maggio 2023 (periodo gennaio-aprile 2023), il 19 settembre 2023 (periodo giugno-agosto 2023), il 30 gennaio 2024 (settembre-dicembre 2023), il 9 maggio 2024 (periodo gennaio-aprile 2024), l'11 settembre 2024 (periodo giugno-agosto 2024) e il 18 gennaio 2025 (periodo settembre-dicembre 2024).

Tali relazioni hanno evidenziato, per quanto riguarda il 2023, una percentuale di riscossione dei residui attivi dei primi tre titoli delle entrate del 54% (paragonata al 48% del 2022, al 53% del 2021 e al 35% del 2020), una percentuale di riscossione dei residui attivi sul titolo IV delle entrate del 52% sul 2023 (raffrontata al 56% del 2022, al 37% del 2021 e al 45% del 2020), e un indice di pagamenti in aumento con un ritardo dei pagamenti di +169,63 giorni.

L'Ente ha motivato questo innalzamento dell'indice di tempestività dei pagamenti con il pagamento del saldo di numerose fatture del servizio elettrico relative agli anni 2020 e 2021 che erano rimaste a residuo, e dei relativi conguagli, i cui importi, nella sostanza molto esigui, venivano fatturati dal gestore singolarmente per ogni punto luce (lampioni). Solamente dal 2022, cambiando il gestore, l'Ente ha potuto ottenere una fatturazione complessiva dei punti luce presenti sul territorio, consistente in due fatture al mese.

Anche nel 2023 l'anticipazione di tesoreria risulta utilizzata e, mentre al 31 dicembre 2022 non vi erano più state anticipazioni inestinte, al 31 dicembre 2023 risultano € 11.774,25 di anticipazioni non restituite.

Anche in questo caso, l'Ente ha motivato, rappresentando che la Tesoreria dello Stato, essendo il 30 e il 31 dicembre 2023 due giorni festivi, ha caricato l'importo di € 166.779,56 relativi alla seconda rata IMU 2023 solamente in data 2 gennaio 2024.

Per quanto riguarda il 2024, i dati contabili risultano in miglioramento: la percentuale di riscossione dei residui attivi dei primi tre titoli delle entrate risulta essere del 59%, la percentuale di riscossione dei residui attivi sul titolo IV delle entrate del 49%, e l'indice di pagamenti mostra un ritardo dei pagamenti di +41 giorni. L'anticipazione di tesoreria a fine anno è stata integralmente restituita. In data 1° aprile 2025 la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha effettuato un'audizione con l'Ente e l'Organo di revisione, al preciso scopo di

chiarire le criticità emerse in sede di analisi del rendiconto 2023: nell'occasione, il Magistrato istruttore ha contestualmente formulato una serie di domande, discendenti dall'analisi dei dati contabili inerenti al rendiconto 2023 e dalle prime risultanze acquisite nell'occasione.

Con nota del 7 aprile 2025, il Magistrato istruttore ha formalizzato una richiesta istruttoria, sulla base di quanto emerso durante l'audizione, richiedendo al Comune di fornire chiarimenti in merito alla scarsa capacità di riscossione sui titoli I e III e attività di contrasto all'evasione tributaria, ai trasferimenti ricevuti a seguito dell'alluvione che ha colpito il territorio il 29-31 ottobre 2023, unitamente alle tempistiche degli incassi, alla diminuzione del FCDE nel 2023, stante l'aumento dei residui attivi, ai fondi vincolati non reintegrati al 31 dicembre 2023 e all'andamento cassa vincolata nel 2024, nonché al fondo pluriennale vincolato imputato solamente all'esercizio successivo. Inoltre, la Sezione ha richiesto la trasmissione del Piano annuale dei flussi di cassa 2025, del verbale di cassa al 31 marzo 2025, del questionario sui debiti fuori bilancio e del rendiconto 2024 completo di tutti i suoi allegati, non appena approvato dal Consiglio comunale.

Gli approfondimenti di cui sopra sono risultati essenziali, poiché è necessario tenere presente che il controllo della Corte si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. n. 179/2007).

L'istruttoria è stata riscontrata dal Comune con nota prot. n. 1648 del 22 aprile 2025.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Ferriere, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3. Criticità relative alla composizione del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del TUEL

In primo luogo, la Sezione ha esaminato le singole poste che compongono il risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 186 del TUEL, in quanto la non corretta determinazione potrebbe essere fonte di potenziale squilibrio.

La verifica operata dalla Sezione nella composizione del risultato di amministrazione si è concentrata su alcune poste che richiedono profili di necessario controllo in capo agli organi a ciò deputati dalla norma, onde

assicurare l'effettività del recupero non solo di eventuali disavanzi, ma anche di una sana gestione duratura e stabile (Corte cost. sent. n. 18/2019).

3.1. Residui attivi e capacità di riscossione

3.1.1. Un primo profilo di criticità afferisce all'aumento, seppur non consistente, dei residui attivi alla fine dell'esercizio 2023; la criticità appare viepiù confermata dalle riscontrate difficoltà nella riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie, sia in conto competenza sia in conto residui, sempre per quanto riguarda l'esercizio 2023.

Nel 2024, invece, come riportato nelle acquisizioni istruttorie e dall'analisi dei dati di rendiconto, la situazione risulta essere la seguente:

	Rendiconto 2024 Accertamenti (a)	Rendiconto 2024 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 931.957,95	€ 518.178,15	55,60%
Tit.1 competenza	€ 1.621.622,12	€ 1.305.767,28	80,52%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 214.611,70	€ 100.841,69	46,99%
Tit.3 competenza	€ 158.422,65	€ 64.409,89	40,66%

Schematicamente, facendo un raffronto tra la capacità di riscossione nel 2023 e nel 2024, emerge la seguente prospettazione, da cui si evincono alcuni miglioramenti, soprattutto per la riscossione delle entrate tributarie in conto competenza, oltre ad un peggioramento nella riscossione delle entrate extratributarie in conto competenza, anche se sul titolo III gli importi non risultano elevati.

	Rendiconto 2023 %riscossioni su accertamenti	Rendiconto 2024 %riscossioni su accertamenti
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	55,37%	55,60%

Tit.1 competenza	69,72%	80,52%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	36,87%	46,99%
Tit.3 competenza	47,75%	40,66%

3.1.2. La Sezione ha sottolineato a più riprese l'esigenza di una particolare cura per le entrate proprie dell'ente locale, la qual cosa ha, come detto, un'intuibile incidenza anche sull'effettiva disponibilità di cassa (mancando la quale diviene palese che il perseguimento di un obiettivo duraturo di sana gestione risulterebbe maggiormente difficoltoso), oltre che, ovviamente, sullo smaltimento dei residui attivi (Corte cost. sent n.6/2017): così che, in via generale, è naturalmente preferibile l'esigenza di una maggiore cura nella riscossione delle entrate per garantire un equilibrio non circoscritto al momento genetico del bilancio, ma anche necessariamente in chiave dinamica (Corte cost. sent. n. 250/2013), piuttosto che conservare all'interno del risultato di amministrazione poste di entrata risalenti nel tempo che rischiano di dilatare indebitamente la correlata capacità di spesa dell'Ente (ancorché attenuate dall'accantonamento al FCDE). In altri termini, una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell'Ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari del Comune qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost. sent n. 4/2020). Né certamente possono attenuare le criticità anzidette gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, i quali, per quanto siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'Ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost. sent. n. 250/2013).

3.1.3. Al riguardo, è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'Ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo.

Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvenza del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (*inter alia*, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, deliber. n. 60/2021).

La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa "(...) al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata", *"trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso"* di *"valutare l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale"* (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l'opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, *inter alios*, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

3.1.4. La corretta operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi è pertanto operazione fondamentale ai fini della esatta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e quindi dell'attendibilità di questo, talché una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi può portare a un'errata determinazione dell'avanzo/disavanzo dell'ente, inducendo in errore l'Organo di indirizzo politico che approva il bilancio ed al contempo i terzi, cittadini, creditori e organi di controllo.

È a tale adempimento che fanno riferimento le specifiche prescrizioni

indicate dall'art. 228, c. 3, del TUEL, nonché quelle contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (punto 9.1), le quali postulano l'esigenza di operare una rigorosa ed attenta ricognizione delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possano essere previsti con un ragionevole grado di certezza.

3.1.5. Il fenomeno, generalmente causato da una *"situazione di inefficienza della riscossione coattiva, che incide negativamente su una fase essenziale della dinamica del prelievo delle entrate pubbliche (...) determina (...) una grave compromissione, in particolare, del dovere tributario"* (Corte cost. sent. n. 120/2021) che la Corte costituzionale ha già precisato come riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., ed è *"preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi"* (Corte cost. sent. n. 288/ 2019). Infatti, *"il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale (...) alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, [sociali e civili], i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi (...) da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell'imposizione fiscale e del nesso funzionale con l'art. 3, secondo comma, Cost., (...) discende la sua riconducibilità (...) al crisma dell'inderogabilità di cui all'art. 2 Cost. Tale qualifica, tuttavia, (...) si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui il rispetto del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.). Sicché, quando il Legislatore disattende tali condizioni, si allontana dalle altissime ragioni di civiltà giuridica che fondano il dovere tributario (...) con gravi conseguenze in termini di disorientamento non solo dello stesso sviluppo dell'ordinamento, ma anche del relativo contesto sociale"* (Corte cost. sent. n. 288 /2019).

In questo quadro, l'affermazione del canone di solidarietà esprime il principio in forza del quale *"la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa"* e per tale motivo è posta *"dalla Costituzione tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, dall'art. 2 della Carta costituzionale come base della convivenza sociale normativamente"*

prefigurata dal Costituente" (Corte cost. sent. n. 75/1992). Di conseguenza, l'evasione rappresenta *"una rottura del vincolo di lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta quindi la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà sui quali, ai sensi dell'art. 2 Cost., si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e giustizia sociale"* (Corte cost. sent. n. 51/1992).

3.1.6. La Sezione, alla luce delle anzidette osservazioni e delle risultanze istruttorie, valutando positivamente le azioni poste in essere durante l'esercizio 2024, richiama l'attenzione del Comune a proseguire nel puntuale e costante monitoraggio delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, sia in conto competenza sia in conto residui, e ad implementare ulteriormente l'attività di recupero, valutando tutte le eventuali iniziative volte a superare le criticità emerse.

Da questo punto di vista, la funzione della cura delle entrate è essenziale *"condizione di vita per la comunità"*, al punto da esprimere un interesse *"protetto dalla Costituzione (art. 53) sullo stesso piano di ogni diritto individuale"* (Corte cost. sent. n. 45/1963). Pertanto, *"anche un obbligo tributario di ridotto ammontare, come può essere spesso quello derivante da imposte locali, concretizza l'inderogabile dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e in quanto tale deve essere considerato dall'ordinamento, pena non solo la perdita di rilevanti quote di gettito ma altresì il determinarsi di «disorientamento e amarezza per coloro che tempestivamente adempiono e ulteriore spinta a sottrarsi al pagamento spontaneo per molti altri» (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., deliberazione 8 aprile 2021, n. 4)"* (Corte cost. sent. n. 120/2021).

3.2. Ricorso all'anticipazione di tesoreria

3.2.1. In secondo luogo, come emerso in istruttoria e nella descrizione in fatto, la situazione di cassa risulta naturalmente influenzata da riscossioni e pagamenti, che hanno indotto il Comune ad affidarsi all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria anche durante l'esercizio 2023, registrando quote non restituite a fine esercizio 2023 e la maturazione di interessi passivi. Il fenomeno era già stato rilevato per gli esercizi precedenti (si rimanda, in particolare, alle considerazioni svolte dalla Sezione con deliberazione n. 269/2021/PRSP sui consuntivi 2018 e 2019, con deliberazione n. 55/2022/PRSP sul bilancio preventivo 2021-2023 e sul consuntivo 2020 e con deliberazione n. 76/2023/PRSP sul bilancio preventivo

2022-2024 e sul consuntivo 2021); da quanto rappresentato dal Comune, per l'esercizio 2023, l'Ente ha usufruito di anticipazioni di tesoreria per 346 giorni, al 31 dicembre 2023 inestinta per € 11.774,25, maturando somme a titolo di interessi passivi per € 9.363,48. Questo *trend* risulta oltremodo critico, vista la presenza di anticipazioni di tesoreria per un numero molto elevato di giorni, che, come già sottolineato nelle precedenti deliberazioni, rischia di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale.

Nel 2022 i giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria erano stati 359, e nel 2021 l'anticipazione era stata utilizzata in modo continuativo, per 365 giorni.

3.2.2. La Sezione rammenta che l'art. 222 del TUEL e l'art. 3, c. 17, della L. n. 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, sesto comma, della Cost., esclusivamente per "superare una momentanea carenza di liquidità" ed è finalizzato a fronteggiare improrogabili e, comunque, momentanee esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

3.2.3. Sul punto, il Comune ha rappresentato che la Tesoreria dello Stato, essendo il 30 e il 31 dicembre 2023 due giorni festivi, ha caricato l'importo di € 166.779,56 relativi alla seconda rata IMU 2023 solamente in data 2 gennaio 2024. Per quanto riguarda l'annualità 2024, invece, dalle risultanze dell'audizione e dell'istruttoria è emerso che il Comune ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per n. 7 giorni in tutta l'annualità, e che l'importo medio dell'anticipazione giornaliera utilizzata è di € 971,06. L'importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi per il 2024 è di € 10,14.

3.2.4. Tanto precisato, il Collegio, pur prendendo atto del *trend* migliorativo sul 2024, che ha portato alla sensibile diminuzione dell'utilizzo dell'anticipazione e all'azzeramento degli importi non restituiti a fine esercizio, e delle assicurazioni ricevute sull'impegno assunto dall'Ente per il superamento della problematica attraverso sia il contenimento delle spese, cercando di eliminare quelle superflue, che l'incremento delle entrate, dando maggior impulso all'attività di riscossione dei tributi, evidenzia come l'azione del Comune si sia finora rivelata efficace, anche se permangono da effettuare notevoli sforzi per il raggiungimento completo dell'obiettivo. Anche le tempistiche di pagamento dei debiti commerciali (seppur in netto miglioramento rispetto agli esercizi

precedenti) costituiscono evidente sintomo della persistente sofferenza nella gestione della liquidità del Comune.

3.3. Fondo pluriennale vincolato (FPV) - imputazione ad un solo esercizio

3.3.1. I profili attinenti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione e, quindi, dell'equilibrio di bilancio, appaiono influenzati anche dalla verifica attinente al fondo pluriennale vincolato, in ciò contemplata espressamente come voce di spesa dall'art. 186 del TUEL; come è noto, l'istituto del FPV *"serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego"* (Corte cost. sent. n. 6/2017) e la criticità, ove rilevata, riverbera naturalmente i suoi effetti ai fini della costruzione degli equilibri di bilancio.

In altri termini, *"la non corretta determinazione del FPV, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (Corte cost. sent. n. 247/2017), e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (Corte cost. sent. n. 184/2016)"* (Corte dei conti, Sez. Veneto, del. n. 18/2019/PRSP). La Sezione ribadisce quindi la natura "identitaria univoca" del fondo pluriennale vincolato (Corte cost. sent. n. 247/2017), la cui disciplina è assolutamente astretta dalla finalità di conservare la copertura delle spese pluriennali (Corte cost. sent. n. 247/2017): così che esso, da un punto di vista genetico, è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (allegato 4/1, punto 9.8, del D.Lgs. n. 118 del 2011) (Corte Cost. sent. n. 6/2017), mentre dal punto di vista funzionale *"ove...le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione"* (Corte dei conti, del. n. 4/SEZAUT/2018/FRG).

3.3.2. Dall'esame del rendiconto 2023 del Comune di Ferriere emerge che il FPV 2023 è re-imputato su un solo esercizio e una consistente quota del fondo

pluriennale vincolato di inizio anno è rinviata all'esercizio 2024 e successivi e ciò potrebbe pregiudicare pertanto il profilo funzionale del Fondo pluriennale vincolato - *"programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente"* (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014)" p. 6), il cui scopo invece - come risultante dal D.Lgs. n. 118/2011 - è di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale, in guisa che il vincolo pluriennale sia coerentemente rivolto alla conservazione delle risorse necessarie per onorare le relative scadenze finanziarie (Corte cost., sent. n. 247/2017, Considerato diritto 9) afferenti alle spese che ricadono su più esercizi.

La Sezione rammenta al riguardo l'importanza di una scrupolosa programmazione della spesa di investimento, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, che devono essere costantemente aggiornati, e del corretto impiego del FPV, strumento essenziale al fine di avvicinare il momento dell'acquisizione delle risorse a quello del loro impiego secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

La Sezione delle Autonomie richiama gli enti locali a programmare la spesa di investimento in coerenza con i cronoprogrammi ed a impiegare correttamente il FPV che deve sempre costituire uno strumento di misurazione della diacronia tra acquisizione di risorse e relativo impiego. Puntuali indicazioni in tal senso sono contenute nel par. 3 delle Linee di indirizzo della delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/2021/INPR, ove viene esaltato il ruolo fondamentale della fase di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici, e viene ribadito, richiamando i precedenti della Sezione, il ruolo strategico del cronoprogramma che implica l'individuazione delle risorse finanziarie, la scomposizione del lavoro in fasi, e la determinazione dei tempi di realizzazione di ciascuna fase. La componente temporale costituisce l'elemento determinante per l'efficacia del ciclo programmatico e trova uno strumento di monitoraggio nell'istituto del Fondo pluriennale vincolato.

3.3.3. La costruzione di un adeguato cronoprogramma della spesa (sia per quanto riguarda le fasi di progettazione, sia in occasione della maturazione degli stati di avanzamento dell'intervento) e, in sintesi, l'efficace programmazione a ciò conseguente, dovrà pertanto essere assicurata *"...in un'ottica di salvaguardia*

degli equilibri generali di competenza e di cassa sia del bilancio sia della gestione" (Corte dei conti, deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG), così come il continuo e costante aggiornamento dei cronoprogrammi degli investimenti dovrà essere effettuato già a partire dallo studio di fattibilità economico-finanziaria e della progettazione.

Alla luce di ciò, nella doverosa sinergia e nella necessaria collaborazione tra gli uffici lavori pubblici e finanziari e dei loro canali di comunicazione (ex art. 147-*quinquies* del TUEL), il Comune di Ferriere è chiamato dai principi contabili ad impostare la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati e attendibili - anche con riferimento agli importi di spesa previsti - in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio, implementando altresì gli strumenti di controllo interno mediante l'applicazione degli indicatori di bilancio di cui al D.M. 22 dicembre 2015; in proposito la Sezione Autonomie, con la delibera citata n. 2/2021/INPR sottolinea anche che la vigilanza sulla prosecuzione, senza soluzione di continuità, di tutte le attività nel ciclo tecnico e che riguardano sia le fasi di progettazione, sia le fasi di esecuzione dell'opera o lavoro pubblico, comporta una sinergia tra gli uffici tecnici e dei lavori pubblici con il servizio economico-finanziario. Essendo il FPV, come detto, astretto a una funzione essenzialmente programmatoria, diviene evidente che le eventuali patologie si riverberano in termini di necessaria verifica tra quanto delineato negli atti fondamentali dell'Ente e, in particolare, nel programma amministrativo di mandato e quanto effettivamente realizzato, segnatamente per ciò che concerne il controllo strategico e in termini di controllo sulla gestione.

3.4. Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

3.4.1. La constatazione relativa alle sopra riferite criticità, che influenzano l'entità delle giacenze di cassa, appare rafforzata dall'esame condotto sui dati contabili forniti dal Comune e alla conseguente verifica istruttoria circa la capacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti alle obbligazioni assunte dall'Ente. Dalla documentazione versata in atti, si conferma, in particolare, che l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti del Comune di Ferriere, ovvero il valore che restituisce il ritardo medio dei pagamenti effettuati dall'Amministrazione, rispetto alla scadenza, espresso in giorni (si tratta di una media ponderata all'importo delle fatture), registra valori molto alti da diversi esercizi.

Storicamente, si rappresenta che nel 2018 il ritardo si assestava su

+267,18 giorni, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente. Invece, nelle annualità successive si è assistito ad una costante diminuzione di tale indice (+ 148,80 nel 2019, + 154,24 nel 2020, + 84,86 nel 2021).

La diminuzione dell'indice è proseguita anche nel 2022: dai dati comunicati dall'Ente, il ritardo medio si colloca a + 58,39 giorni, valore in miglioramento ma che rimane comunque critico.

Nel 2023, invece, si assiste ad un nuovo peggioramento della tempestività dei pagamenti, e il ritardo risulta essere di +169,63 giorni, valore da considerare critico.

L'Ente ha motivato questo innalzamento dell'indice di tempestività dei pagamenti con il pagamento del saldo di numerose fatture del servizio elettrico relative agli anni 2020 e 2021 che erano rimaste a residuo, e dei relativi conguagli, i cui importi, nella sostanza molto esigui, venivano fatturati dal gestore singolarmente per ogni punto luce (lampione). Solamente dal 2022, cambiando il gestore, l'Ente ha potuto ottenere una fatturazione complessiva dei punti luce presenti sul territorio, consistente in due fatture al mese.

Dalle risultanze dell'audizione e dagli approfondimenti istruttori è emerso che sul 2024 la situazione è notevolmente migliorata, anche se l'indicatore è ancora positivo, in quanto il ritardo dei pagamenti si attesta mediamente su + 19 giorni; dalle acquisizioni istruttorie è emerso inoltre che l'indicatore di tempestività dei pagamenti del primo trimestre 2025 è pari a + 1 giorno.

Infine, l'Ente ha comunicato di aver approvato il piano annuale dei flussi di cassa anno 2025 in data 12 febbraio 2025 con atto di Giunta Comunale n. 15, come previsto dalla vigente normativa.

3.4.2. La constatazione relativa alla criticità sui ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, che influenza l'entità delle giacenze di cassa, appare corroborata dall'esame condotto sui dati contabili forniti dal Comune, seppur la conseguente verifica istruttoria circa la capacità di onorare tempestivamente i pagamenti afferenti alle obbligazioni assunte dall'Ente evidenzia dei miglioramenti nell'anno 2024.

La Sezione invita l'Ente a adempiere correttamente e rapidamente a tutte le disposizioni normative in tema di rispetto dei termini di pagamento.

La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha infatti una notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell'ingente quantità di risorse a tal fine impiegate.

L'importanza del fenomeno è stata recepita dalla direttiva 2011/7/UE, sia

rimarcando la necessità di «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi» (considerando n. 12), sia evidenziando che i «ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile» (considerando n. 3). D'altronde, i tardivi pagamenti rischiano di pregiudicare anche «il corretto funzionamento del mercato interno», nonché «la competitività delle imprese e in particolare delle PMI», valori che la direttiva, all'art. 1, eleva a suoi principali obiettivi.

Il Legislatore italiano, conformandosi a tale direttiva e in risposta all'ingente ammontare maturato dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nell'ultimo decennio ha dato avvio a specifiche misure per incidere su tale patologica situazione. Del resto, la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario [...] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali.

Nello specifico, le misure adottate dal Legislatore italiano hanno in tempi più vicini imposto limiti più stringenti ai tempi di pagamento, a seguito del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, c. 1, della L. 11 novembre 2011, n. 180). In dipendenza di ciò, la Sezione sottolinea che le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 1 del d.lgs. n. 231/2002 e art. 3, co. 1, del d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192). Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, per quanto qui d'interesse, si intendono per "transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o

prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

La complessiva disciplina recata, si presenta, pertanto, particolarmente rigorosa, a tutela della tempestività nei pagamenti ai creditori. Giova sottolineare che proprio tra le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un ruolo di particolare rilievo è rivestito dalle misure volte a garantire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni (PA). La Riforma 1.11 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) mira a ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni (PA) e delle autorità sanitarie, in linea con la Direttiva UE 2011/7, recepita in Italia dal D. Lgs. 231/2002. Questa normativa stabilisce che le PA devono effettuare i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, estendibili a 60 giorni per specifiche circostanze, come nel settore sanitario. Questo intervento è finalizzato a risolvere una criticità storica del sistema italiano, ossia i ritardi nei pagamenti delle fatture, che penalizzano le imprese, minano la fiducia nei confronti delle istituzioni e contrastano con gli obblighi previsti dalla normativa europea. La riforma si fonda sulla Direttiva UE 2011/7, recepita in Italia con il D. Lgs. 231/2002, che stabilisce per le PA l'obbligo di effettuare i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con una deroga fino a 60 giorni per specifiche categorie, come quelle operanti nel settore sanitario.

Per garantire il rispetto di questi obiettivi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato diverse circolari tra il 2023 e il 2024, volte a fornire indicazioni operative e strumenti per migliorare l'efficienza amministrativa. Una delle più significative è la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024, che richiama le amministrazioni centrali a riorganizzare i propri processi interni per rispettare i tempi di pagamento. In tale contesto, vengono sottolineati due elementi chiave: l'assegnazione di obiettivi specifici ai dirigenti responsabili e l'introduzione di una valutazione della performance, dove il rispetto dei tempi di pagamento incide almeno per il 30% sulla retribuzione di risultato. Questo approccio evidenzia un chiaro legame tra responsabilità individuale e risultati complessivi dell'organizzazione.

Successivamente, con la Circolare n. 17 del 9 aprile 2024, il MEF ha rivolto l'attenzione agli enti locali, proponendo una ricognizione dettagliata degli strumenti a disposizione per garantire la tempestività dei pagamenti. Tra le indicazioni principali, si evidenziano la necessità di una programmazione finanziaria più accurata, una gestione efficiente del ciclo passivo della spesa e l'utilizzo di sistemi di valutazione della performance per monitorare

costantemente il rispetto delle scadenze. Particolare enfasi viene data all'importanza di adottare un approccio sistematico per prevenire ritardi, piuttosto che affrontare le criticità solo in fase di emergenza.

A completamento del quadro, la Circolare n. 36 dell'8 novembre 2024 ha fornito indicazioni specifiche sulla corretta applicazione dei termini di pagamento, richiamando le PA al rispetto rigoroso dei 30 giorni ordinari e sottolineando che eventuali deroghe fino a 60 giorni devono essere non solo giustificate ma anche formalizzate. Questo intervento si propone di ridurre al minimo interpretazioni ambigue o prassi non conformi alla normativa, rafforzando così la trasparenza e l'affidabilità delle amministrazioni pubbliche.

Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR richiede che entro il primo trimestre del 2025 il tempo medio di pagamento delle PA si attesti a 30 giorni (o 60 giorni per gli enti sanitari) e che il ritardo medio sia azzerato. Il monitoraggio dell'attuazione di queste misure è affidato agli organi di controllo, come i revisori dei conti e gli organismi di valutazione della performance, che svolgono un ruolo cruciale nel verificare il rispetto dei tempi e nell'identificare eventuali criticità.

Centrale è anche il ruolo dell'Organo di revisione, deputato al controllo di queste attività ai sensi dell'art. 1, c. 872, della L. n. 145/2018, il quale dovrà valutare anche l'incidenza di questi aspetti, riportandone le conclusioni nell'apposita Relazione al bilancio e al rendiconto da inviare alla Corte dei conti (art. 1, c. 165-166, L. n. 266/2005).

Queste iniziative rappresentano un passo significativo verso una maggiore efficienza e affidabilità del settore pubblico, in linea con le aspettative del PNRR e con le esigenze del sistema economico nazionale.

In questo quadro agevolativo della tempestività dei pagamenti si inserisce anche l'art. 18-quinquies del D.L. n. 113/2024, il quale prevede che le Amministrazioni centrali titolari delle misure "provvedano al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento".

3.4.3. Si richiama pertanto il Comune al puntuale rispetto delle regole più sopra ricordate in tema di pagamenti, evidenziando che la loro inosservanza non solo espone l'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori, ma viepiù alle specifiche sanzioni stabilite dall'ordinamento, palesando altresì un inammissibile condizionamento della capacità di onorare tempestivamente le proprie obbligazioni e di adempiere ai pagamenti, in contrasto quindi con

l'esigenza di garantire sia l'*agere licere*, che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa contemplati dall'art. 97 della Cost..

3.5. Cassa vincolata non reintegrata a fine esercizio 2023

3.5.1. Durante l'esercizio 2023, il Comune di Ferriere ha usufruito dell'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 195 del TUEL e la cassa vincolata non è stata completamente reintegrata alla fine dell'esercizio. Alla data del 31 dicembre 2023, l'importo dei fondi vincolati non reintegrati risultava essere di € 57.496,11.

La situazione non era diversa durante gli anni precedenti: nel 2021 il Comune ha usufruito dell'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 195 del TUEL, per 365 giorni, con importo medio € 41.969,48, e la cassa vincolata non è stata completamente reintegrata alla fine dell'esercizio. L'Organo di revisione ha dichiarato che l'utilizzo della cassa vincolata è stato regolarmente rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro ai sensi del principio contabile (All. 4/2, punto 10.2), come peraltro risulta dai dati contabili.

L'andamento si è mantenuto simile durante l'esercizio successivo: per l'anno 2022, i giorni di utilizzo della cassa vincolata sono stati sempre 365, l'importo medio è stato di € 84.338,26 e al 31 dicembre 2022 la cassa vincolata non è stata reintegrata per € 10.283,45.

3.5.2. Dalle risultanze delle acquisizioni istruttorie, l'Ente ha confermato che l'importo dei fondi di cassa vincolati non reintegrati al 31 dicembre 2023 ammontava ad € 57.496,11, oltre ad € 11.774,25 di ricorso all'anticipazione di tesoreria non restituita.

Il Comune ha mostrato un considerevole miglioramento durante l'esercizio successivo: al 31 dicembre 2024, l'importo del fondo cassa ammonta complessivamente ad € 349.469,92, di cui € 125.403,61 di cassa libera ed € 224.066,31 di cassa vincolata. Durante l'esercizio 2024, l'Ente è ricorso all'utilizzo dei fondi della cassa vincolata per effettuare pagamenti ordinari, ma ciò è stato effettuato limitatamente a casi straordinari e non a carattere di continuità, e al 31 dicembre 2024 la cassa vincolata risulta totalmente reintegrata.

3.5.3. In linea generale, la Sezione rammenta l'importanza, anche ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse nonché della relativa osservanza nella successiva gestione delle stesse (che, fisiologicamente, può

investire più esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o derivante da trasferimenti o prestiti) emerge chiaramente dall'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria (deliberazione della Sez. delle Autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/INPR). A tal fine, l'art. 180, c. 3 lett. d), del TUEL prescrive che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, al c. 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti". Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata è oggetto di disciplina nel principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo 10.6) di cui la Sezione raccomanda una scrupolosa applicazione da parte dell'Ente.

3.5.4. Il Collegio tiene a rimarcare che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente. Inoltre, il ricorso all'utilizzo per cassa dei fondi a destinazione vincolata generalmente è spesso sintomo della presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa.

Ciò è particolarmente frequente ove le entrate non rimosse siano, infatti, di difficile o impossibile riscossione, tanto da renderne necessaria la cancellazione dal conto dei residui attivi: nei casi in cui, cioè, vi è la sistematica sovrastima delle entrate, si generano una contrazione della liquidità dell'Ente, con effetti negativi sul fondo cassa, e al contempo effetti positivi sul risultato di amministrazione, in avanzo nominale. Dopo un certo numero di esercizi finanziari in cui sono realizzati avanzi c.d. "nominali", l'ente locale potrebbe non essere più in grado di fronteggiare le proprie obbligazioni; inoltre, la conservazione di residui attivi risalenti desta perplessità in ordine al permanere dell'esigibilità di tali crediti

e colora ancor più di incertezza il risultato di amministrazione.

3.5.5. In conclusione, va sottolineato che il mancato reintegro della cassa vincolata nel 2023, come previsto dall'art. 148-*bis* del TUEL, determina una grave irregolarità contabile.

La Sezione rammenta che la cassa vincolata è una parte specifica della cassa di un ente locale, destinata a specifici scopi o progetti: l'ente locale è obbligato a gestire questa cassa separatamente, e garantendo che i fondi vincolati vengano utilizzati per le finalità per le quali sono stati destinati.

Il reintegro consiste nel riportare in cassa vincolata gli importi utilizzati per coprire spese correnti, e ciò deve essere effettuato entro la fine dell'esercizio finanziario; il mancato reintegro, conseguentemente, risulta essere un utilizzo improprio dei fondi vincolati, che può mettere a rischio l'equilibrio finanziario dell'Ente, alterando il risultato di amministrazione e come tale potrebbe addirittura determinare le misure previste dall'art. 148-*bis* del TUEL, ove tale disequilibrio non fosse stato riassorbito nel corso del successivo esercizio, come invece è accaduto nel caso di specie.

Conclusioni

In definitiva, l'esame della situazione finanziaria del Comune di Ferriere e delle iniziative adottate dall'Ente per far fronte alle criticità rilevate dalla Sezione e tese ad allontanare il rischio di disequilibrio sostanziale, fornisce un quadro che, per l'esercizio 2023, evidenzia croniche problematiche sul fronte della liquidità (con il ricorso reiterato all'anticipazione di tesoreria, la cassa vincolata non reintegrata a fine esercizio e l'elevato valore dell'indice di tempestività dei pagamenti), pregiudicando gli equilibri finanziari dell'Ente.

Tale quadro, pur caratterizzato da oggettivi elementi di miglioramento durante il successivo esercizio – presenza del fondo cassa al 31 dicembre 2024, aumento delle riscossioni relativamente alle entrate tributarie nel 2024, miglioramento delle tempistiche di pagamento, utilizzo delle anticipazioni di tesoreria per soli 7 giorni nel 2024 rispetto ai 346 giorni di utilizzo del 2023 - di cui si esprime apprezzamento per lo sforzo, che richiede evidentemente una sua prosecuzione, evidenzia comunque la presenza di una situazione che, se non attentamente monitorata e supervisionata, potrebbe portare a gravi conseguenze per gli equilibri finanziari dell'Ente. A questo proposito, la Sezione rammenta che la gestione della liquidità costituisce un elemento cruciale per il raggiungimento della sana gestione, e che in particolare solo un'efficace attività di riscossione

delle entrate può consentire la diminuzione dei tempi di pagamento. Pertanto, il Comune dovrà proseguire nella strada intrapresa, monitorando costantemente gli esiti delle misure avviate.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2024-26 e al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Ferriere:

ACCERTA

l'inosservanza nella specie dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2023 e al bilancio di previsione 2024-26 svolto da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

ACCERTA

inoltre, in particolare, la presenza dei seguenti profili di criticità:

- non elevata capacità di riscossione delle entrate;
- ricorso all'anticipazione di tesoreria, non completamente restituita a fine esercizio 2023;
- gestione del fondo pluriennale vincolato;
- ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione;
- cassa vincolata non reintegrata a fine esercizio 2023.

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a porre attenzione nell'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle

poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

RACCOMANDA ALL'ENTE

- di proseguire con l'adozione di tutte le misure necessarie ai fini di un tangibile miglioramento dell'efficienza delle riscossioni;

- di proseguire nella produzione di apposita relazione, a cadenza quadrimestrale, a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, con particolare riferimento alla situazione di cassa, alla gestione dei residui attivi e alla riscossione delle entrate;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Ferriere.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025.

Il Relatore

Tiziano Tessaro

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 11 giugno 2025

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)